

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 120/CGF – RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2010**

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A. Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 900,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING/LORETO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell'1.12.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata.

La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere sia dai dirigenti che dai sostenitori della reclamante nel corso della gara contro lo Sporting Ortona C5 disputata fuori casa il 27.11.2010, i quali avevano tenuto nel corso di tutta la partita un comportamento decisamente antisportivo. In particolare, la commina dell'ammenda a carico della suddetta società è stata determinata a causa delle corali ingiurie e minacce dei sostenitori della squadra ospitata contro gli arbitri in campo per tutta la durata dell'incontro, oltre al lancio di sputi che attingevano l'arbitro in più parti del corpo, senza che dirigenti ed i massaggiatori intervenissero per far cessare i comportamenti antisportivi della tifoseria.

Non convince in alcun modo la giustificazione addotta dalla società ospitata secondo cui si trattava di un derby particolarmente acceso e che i soggetti presenti in tribuna non fossero dirigenti e tesserati della Loreto Aprutino, bensì semplici tifosi che indossavano la tuta sociale della squadra.

Tuttavia la Corte, pur nel ritenere che detti comportamenti siano del tutto censurabili ed inaccettabili, ritiene altresì che l'ammenda di €900,00 sembra essere eccessiva nel caso di specie

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara), riduce a € 750,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTA AL SIG. CAROTA MARCO SEGUITO GARA SPORTING/LORETO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215 dell'1.12.2010)

L'A.S.D. Loreto Aprutino Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 215 dell'1.12.2010, con cui veniva inflitta al massaggiatore di essa appellante, Carota Mario, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2011 per avere, in occasione della gara Sporting Ortona/Loreto Aprutino disputata il 27.11.2010

per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, ripetutamente offeso con espressioni volgari e minacciato i due arbitri, persistendo in tali comportamenti anche dopo essere stato espulso, nonché per aver posto in essere atti di violenza (due calci alle scarpe e lanci di monetine una delle quali colpiva il destinatario cagionandogli lieve dolenzia) in danno, dei predetti, tanto da costringerli ad interrompere momentaneamente la partita.

Propone una versione degli accadimenti, diversa da quella descritta nel referto arbitrale, che ridimensiona e minimizza le condotte antiregolamentari ascritte al Carota e chiede una riduzione della squalifica.

Il reclamo non ha fondamento e va pertanto rigettato.

Com'è noto, tutte le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare trovano il loro impianto probatorio, ai sensi dell'art. 35, comma 1 C.G.S. nei rapporti degli arbitri e dei loro assistenti, rapporti che, secondo una costante giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, possono essere contrari e disattesi solo nei casi in cui presentino evidenti contraddizioni, manifeste illogicità o palesi incongruenze.

Nel caso in esame, le relazioni degli ufficiali di gara, particolareggiate, precise e coincidenti in ogni dettaglio, offrono una puntuale descrizione di tutte le gravi e continue violazioni disciplinari commesse dall'incolpato, descrizione che non può in alcun modo essere intaccata da differenti proposizioni gratuite e interessate.

Peraltro la sanzione comminata appare del tutto adeguata alla corposa antiggiuridicità delle violazioni realizzate dal Carota.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO U.S. POLIGNANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE POTENTE GAETANO FRANCESCO SEGUITO GARA POLIGNANO CALCIO A 5/LIBERTAS SCANZANO DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione sopra riportata.

La decisione veniva assunta per effetto dei comportamenti assunti dal calciatore Gaetano Francesco Potente durante la gara tra il Polignano Calcio a 5 e la Libertas Scanzano del 4.12.2010, questi – al minuto 11° del secondo tempo- veniva espulso dal direttore di gara per condotta violenta.

La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore, a gioco fermo, scagliava violentemente il pallone con le mani verso il volto di un calciatore avversario.

Gli argomenti proposti dalla società in epigrafe nel ricorso avverso tale sanzione, non possono essere in alcun modo accolti, in ragione proprio del comportamento tenuto dal Potente, ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 19.4, lett. c) C.G.S..

La Corte, in ragione delle motivazioni sopra riportate ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Polignano Calcio A5 di Polignano a Mare (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO U.S. POLIGNANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CENTRONE GIUSEPPE SEGUITO GARA POLIGNANO CALCIO A 5/LIBERTAS SCANZANO DEL 4.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010)

L'U.S. Polignano Calcio a 5 ricorre a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 237 del 7.12.2010, che ha inflitto al calciatore Centrone Giuseppe reo di avere, al termine della gara Polignano/Scanzano disputata il 4.12.2010 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, prima ingiuriato l'arbitro e quindi scagliato all'indirizzo dello stesso, attingendolo, la propria fascia di capitano, la squalifica per 5 giornate.

Nei motivi a sostegno ipotizza una differente ricostruzione dell'occorso, assumendo che le condotte realizzate dal Centrone siano state fraintese dalla terna arbitrale e chiedendo una riduzione della sanzione.

L'appello è infondato e va respinto.

La ventilata possibilità che il tutto sia stato frutto di un equivoco è conflitta dall'attenta lettura degli atti ufficiali che non consente alternativa alla ricostruzione dei fatti in essi descritta.

Peraltro il Centrone, il quale, per le responsabilità gravanti sul suo ruolo di capitano, avrebbe dovuto tenere ben diverso comportamento, non ha serie ragioni di doglianza dal momento che la decisione contestata deriva da una valutazione tutt'altro che severa e rigorosa delle violazioni da lui commesse.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Polignano Calcio A5 di Polignano a Mare (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'11 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete